



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N. 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 9/10/1990 N. 309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D. Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che **L'Ente Comune di Santadi**, di seguito per brevità denominato **L'Ente**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Vice Sindaco Marco Murgia e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, nella persona del Dirigente d.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente, che ha sede legale in Santadi, Piazza Marconi, n.1, tel.0781/94201; e-mail protocollo@pec.comunesantadi.it, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Operaio generico presso il Cantiere Comunale;
- Lavoro nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico, sportivi e cimiteriali;
- Lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, ivi compresa la tutela del patrimonio ambientale e la collaborazione ad

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Ente**.

Art. 8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **l'Ente**.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 18 marzo 2015


Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette



Il Vice Sindaco del Comune di Santadi
Marco Murgia



Il Dirigente dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
D.ssa Rossana Carta





COMUNE DI SANTADI
 Provincia del Sud Sardegna
 P.zza Marconi, 1 - C.A.P. 09010
 Tel. 0781.94201 - Fax 0781.941000

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. 9619 del 10/10/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI Ufficio di Registrazione		
N. 3017	11/10/2018	
DOR	CC	RUG
Funzione	Macroattività	Attività
Pacchetto		Sottopacchetto

Tribunale Ordinario Di Cagliari
 Piazza Repubblica
prot.tribunale.caqliari@giustiziacert.it

Tribunale Ordinario di Cagliari
 Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari
uepe.cagliari@giustiziacert.it

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 274/2000, ART. 54; DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2; DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS. N. 285/1992 E SS.MM.II E DELL'ART. 76, C. 5-BIS DEL D.P.R. N. 309/1990. COMUNICAZIONE RINNOVO ANNUALE.

Vista la Convenzione di cui all'oggetto sottoscritta in data 18 marzo 2015;

Visto l'art. 9 che quantifica la durata della Convenzione in anni tre (3) a decorrere dalla sua stipula e il rinnovo tacito di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo;

Si comunica che il documento in questione si intende rinnovato dal 19 marzo 2018 al 18 marzo 2019.

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Sociale
 Responsabile del Procedimento Ass. Soc. Roberta Collu Tel. 0781/9420323
roberta.collu@comune.santadi.ci.it

Roberta Collu

Distinti Saluti



Il Direttore dell'Area
 (Dott.ssa Caterina Meloni)

Caterina Meloni

Visto,
 Cagliari

Alfandus

ESTRATTO DEL TRIBUNALE